

„FATTORE DI CONVERSIONE“ AEP 2020 - 2022

Premesso che

Il decreto interministeriale 26 giugno 2015 "Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici", entrato in vigore il 10 ottobre 2015, definisce all'allegato 1 — art. 3.2 comma 2 "i gestori degli impianti di teleriscaldamento e teleraffrescamento si dotano di certificazione atta a comprovare i fattori di conversione in energia primaria dell'energia termica fornita al punto di consegna dell'edificio (...)".

La Federazione Italiana dei Produttori di Energia Rinnovabile- FIPER in data 11 luglio 2016 ha avanzato al Ministero dello Sviluppo Economico la richiesta di applicare una metodologia di calcolo semplificata congruente con i valori tabellari di cui alla Tabella 1 del Decreto Ministeriale 26 giugno 2015, che permetta di definire il fattore fp omogeneo per le reti di teleriscaldamento alimentate a biomassa legnosa vergine.

Il Ministero dello Sviluppo Economico nella risposta prot. 0020300 del 25/7/2016 ha dichiarato che i gestori di rete possono autodichiarare e pubblicizzare sul proprio sito internet il fattore fp sino alla pubblicazione di cui all'Allegato 1 paragrafo 3.2. punto 3 del DM 26 giugno 2015.

Al punto 10.4 dell'Allegato A del DM requisiti Ecobonus, il "consumo di energia primaria" è da intendersi come "energia primaria non rinnovabile", in base al chiarimento ENEA del 5 novembre 2020 trasmesso a FIPER, al fine di favorire la sostituzione di energia fossile con FER e considerato il richiamo alla classificazione energetica nel DL Rilancio.

L'Azienda Energetica Prato Soc. Coop.

comunica, come prevista del „decreto ministeriale DM del 26.06.2015, per la realizzazione di allacciamenti di teleriscaldamento il „fattore di conversione“ confermato di ENEA per gli esercenti telecalore del Alto-Adige, quindi anche per AEP:

FP, ren	1,2
FP, nren	0,3
FP, tot	1,5

Seconde le delibere:

- Decreto Rilancio DL Nr. 34 del 15.05.2020
- Decreto ministeriale DM del 05.10.2020
- Decreto ministeriale DM del 26.06.2015
- Legge nr. 178 del 30.12.2020 (Legge bilancio 2021)

Nota importante:

- Il „Superbonus 110%“ **NON è cumulativo** con altri incentivi.